SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 467/2014

UDIENZA DEL

13/02/2017 ore 09:30

N° 628/12/17

PRONUNCIATA IL: 13/02/2017

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/02/2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Barbara [illegible]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**
DI **PALERMO** SEZIONE **12**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**D'AMATO**	**FILIPPO**	**Presidente**
☐	**CARRARA**	**CARMELO**	**Relatore**
☐	**ILARDA**	**GIOVANNI**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 467/2014
  depositato il 23/01/2014

- avverso la sentenza n. 427/2013 Sez.1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO
  contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO

proposto dall'appellante:

difeso da:
SAMMARTINO SALVATORE
AVVOCATO
PIAZZA CASTELNUOVO 12 90141 PALERMO PA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY301B704071/2011

ha proposto appello per la riforma della sentenza n.427/1/13 della CTP di Palermo , lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per la violazione delle norme che disciplinano l'accertamento,per la illegittimità dell'accertamento in violazione dell'art.7 l.212/2000,per l'insussistenza della pretesa erariale e per la illegittimità delle sanzioni irrogate. Al contribuente veniva contestata,a seguito di accertamento induttivo, l'omessa contabilizzazione di compensi per complessivi e l'indebita deduzione di costi non inerenti l'attività.

Si è costituito l'Ufficio che controdeduce la legittimità dell'avviso di accertamento e la validità della presunzione sulla ricostruzione del calcolo dei pazienti nell'arco dell'anno presso lo studio dentistico del ricorrente ,circostanza ampiamente desumibile dalle dichiarazioni di controparte, dalle fatture di acquisto di guanti monouso in lattice e del materiale parasanitario acquistato per le prestazioni odontoiatriche in favore dei pazienti,nonchè dallo scostamento dello studio di settore verificatosi nell'anno.

Ciò premesso, osserva la Commissione che l'appello è fondato in quanto il ragionamento presuntivo utilizzato dai verificatori e fatto proprio apoditticamente dall'Ufficio ,non è idoneo,per mancanza di elementi gravi,precisi e concordanti ,a giustificare l'accertamento analitico induttivo per l'affermazione di attività non dichiarate.Inanzitutto va rilevato che il planning dei clienti rinvenuto dai verificatori si riferisce all'anno 2010 e non all'anno di riferimento preso in considerazione dai verbalizzanti.Inoltre, le dichiarazioni di cui si avvale l'ufficio per concretare il calcolo dei pazienti ,ricevuti nell'arco dell'anno dall'odontoiatra ,sono state rese da una dipendente ,non già del professionista,bensì dello studio professionale che curava la contabilità e che era stata delegata ad interfacciarsi con i verificatori. Anche il calcolo dello sfrido dei guanti monouso è frutto di ragionamento presuntivo basato sull' erronea percentuale di sfrido e dall'assunto,indimostrato,

che tutti i guanti sono stati effettivamente utilizzati,ma tale presunzione non tiene neanche in considerazione dell'utilizzo necessario dei guanti monouso svolto da tutti i collaboratori del professionista,anche quelli esterni,come la che effettuava prestazioni di tipo"ortognatodontico"ed il cui accesso nello studio del professionista non è mai stato contestato dall'Ufficio.Analoga considerazione va svolta anche nei riguardi di altra collaboratrice "esterna" e cioè la che effettuava prestazioni di pulizia per l'igiene dentale.Va,infine,rilevato che il professionista non era neanche tenuto ad annotare nella contabilità le eventuali rimanenze. E infatti i guanti monouso,data la loro natura e destinazione,non erano merce destinata alla contabilizzazione come rimanenza .Il contribuente,inoltre ha dimostrato,tramite la produzione documentale del 2008 che nel mese di gennaio successivo continuava la sua attività ed era sprovvisto di guanti monouso. Sulla base delle risultanze sopra riportate che denotano evidenti errori di calcolo,e nella percentuale di sfrido e nell'attribuibilità alla sola persona del professionista dell'utilizzo di tutti i guanti monouso, va riconosciuta l'insussistenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno dato luogo all'emanazione dell'avviso impugnato.All'accoglimento dell'appello segue la condanna del soccombente alle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in oltre accessori di legge

P.Q.M.

Accoglie l'appello e condanna il soccombente alle spese del giudizio che liquida in complessivi oltre accessori di legge

Palermo li 13/2/2017

Il relatore Il Presidente